

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASOLI, CUTRERA e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1992

Integrazioni all'articolo 2056 del codice civile in materia di danno da inadempienza o da illecito

ONOREVOLI SENATORI. – Un argomento che da lungo tempo dà luogo a numerose quanto gravi controversie, sia nella nostra giurisprudenza, sia nella dottrina, concerne i criteri per la stima del danno civile da inadempienza o da illecito.

Più precisamente – a causa dell'intervallo temporale tra il verificarsi del danno e la pronuncia che lo liquida – si pone il problema se esso vada stimato con riguardo ai prezzi e valori del tempo in cui esso si verifica, o a quelli della decisione.

Il legislatore del codice civile del 1942 non ha inteso risolvere il problema laddove ha testualmente scritto al n. 801 della sua relazione: «si è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza la determinazione del mo-

mento a cui devesi aver riguardo per la stima del danno».

Questa mancata determinazione è alla base di opinioni contrastanti, come si è detto.

Un'autorevole opinione, tendendo a considerare unico il danno dal suo verificarsi al suo indennizzo, lo liquida con riferimento ai prezzi e valori del tempo della decisione giudiziale di secondo grado (*tempus rei judicandae*) e ad essa aggiunge gli interessi legali decorrenti dalla domanda. (Per la giurisprudenza: Cass. civ. 5 agosto 1982, n. 4397, Cass. civ. 4 luglio 1979, n. 3814; in dottrina: TEDESCHI, *Il danno e il momento della sua determinazione*, in *Riv. dir. priv.* 1933, I, p. 263 ss.; ID., *Il momento della*

determinazione del danno, in *Riv. dir. comm.* 1934, I, p. 239 ss.; ed altri).

Ciò appare ingiusto e provoca un evidente lucro al danneggiato invece del mero indennizzo.

Un'altra opinione molto in voga oggi stima il danno con riguardo ai prezzi e valori del tempo in cui si verifica, ma lo rivaluta secondo gli indici della vita degli operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica, considerandolo un credito indicizzato o di valore (in questo senso: tra le molte, Cass. civ. 28 febbraio 1984, n. 1420; Cass. civ. 6 febbraio 1984, n. 890; in dottrina: T. ASCARELLI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna 1959, p. 522; R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazioni*, in *Foro it.* 1946, IV, c. 50; P. GRECO, *Debito pecuniario, debito di valore e svalutazione monetarie*, in *Riv. dir. comm.* 1947, II, p. 103).

A tale importo aggiunge, sul capitale rivalutato, gli interessi legali con decorrenza dal verificarsi del danno.

Codesto metodo crea nel nostro sistema una figura di credito sottratto - senza la giustificazione di alcuna norma - al principio nominalistico e trasmoda in un lucro del creditore.

In tal modo il migliore investimento è rappresentato per questo dai tempi lunghi della giustizia.

Il risultato dell'applicazione di questo metodo per il periodo 1979-1983 ha dato luogo al calcolo di un incremento medio del 26,93 per cento all'anno, molto al di sopra del normale rendimento del mercato (BOT o CCT), pari al 17,09 per cento.

L'indicizzazione del risarcimento del danno al costo della vita non è sorretta da alcuna norma giuridica e oggidi è anche agli antipodi della generale tendenza di politica economica del legislatore che è sfavorevole ad indicizzare al costo della vita non solo i crediti, ma addirittura i salari, perchè essa è ritenuta fonte di nuova inflazione.

Il criterio si risolve perciò nel creare una disciplina anomala e non prevista da alcuna norma, che privilegia i danneggiati rispetto

a tutte le altre categorie di creditori (addirittura anche rispetto ai pensionati) e contrasta anche con il principio di eguaglianza.

È altresì noto che la giurisprudenza dominante (Cass. civ., sezioni unite, n. 5299/90) esclude per ogni creditore il cumulo della rivalutazione e degli interessi.

In epoca più recente si è venuta affermando l'opinione più corretta che distingue il danno da illecito e da inadempienza da quello successivo causato dal ritardo con cui l'indennizzo viene prestato.

Essa correttamente reputa che il danno da illecito e da inadempienza vada stimato secondo i prezzi e valori del tempo in cui esso si verifichi, senza alcuna rivalutazione, mentre quello successivo, per il ritardo con cui l'indennizzo viene prestato, va liquidato come ogni credito pecuniario alla stregua dell'articolo 1224 del codice civile.

Nel senso di distinguere il danno da illecito o da inadempienza da quello per il ritardo, e di fissare la stima del primo danno al tempo del suo verificarsi, si vedano Cass. civ. 18 luglio 1989, n. 3352 e Cass. civ. 20 giugno 1990, n. 6209.

Il risarcimento del successivo danno per il ritardo con cui l'indennizzo viene prestato, alla stregua di ogni altra obbligazione pecuniaria, e cioè in termini di interessi legali, ora pari al 10 per cento, e di maggior danno da mora, individuato nello scarto tra l'interesse legale e l'eventuale maggiore interesse di mercato, è stato di recente affermato, in dottrina, da uno degli autori di questo disegno di legge.

Esso appare anche coerente con il superamento da parte del legislatore del 1942 di quel fossile della tradizione medioevale, come è stato a suo tempo ritenuto dal Mortara, e cioè il crittotipo *in illiquidis non fit mora*.

La modificazione dell'articolo 2056 del codice civile che si propone vuole evitare il sorgere ed il perpetuarsi di numerose controversie e di attuare secondo regole generali, uniformi, il criterio di fondo che il risarcimento va attuato secondo criteri di normalità e non provocando il lucro per il danneggiato e la pena privata per il debitore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2056 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il danno da inadempienza o da illecito va risarcito con riferimento al tempo in cui esso si verifica. Il successivo danno per il ritardo con cui è prestato l'indennizzo va risarcito secondo le disposizioni dei commi primo e secondo dell'articolo 1224».